

**IMU****IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA****ANNO 2013 - VERSAMENTO 1° RATA**

## SI INFORMA CHE

**ENTRO  
IL 17 GIUGNO  
2013**

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2013.

Sono soggetti passivi il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (cat. A1, A8, A9) dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 22 e 23 del 30/10/2012

DETRAZIONE pari allo 04%.

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00., rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

**FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera C), del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso.

**ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI**

Il pagamento "IMU" per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato:

in 2 rate (prima rata, 50 %, entro 17 Giugno - seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre).

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilita dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 30/10/2012 per ALTRI IMMOBILI e DELIBERA DI GIUNTA n. 153/2012 per le AREE

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.                    | 7,6%.. |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.   | 4 %..  |
| 3 | Fabbricati rurali ad uso strumentale.   | 2 %..  |
| 4 | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. | 7,6%.. |
| 5 | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.   | 7,6%.. |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Entro il 16 Dicembre 2013 dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune.

**CALCOLO**

| La base imponibile (IMU) è calcolata nel seguente modo:<br>(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = <b>IMPONIBILE</b><br><br>Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 €<br>454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata<br>477,21 € x 160 = <b>76.353,60 € Imponibile IMU</b><br>76.353,60 € x 7,6‰ (o altra aliquota) = <b>580,29 € IMU ANNUA</b> | CATEGORIA                           |  | MOLTIPLICATORE |
|--|-------------------------------------|--|----------------|
|  | A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 |  | 160            |
|  | A/10 e D/5                          |  | 80             |
|  | B                                   |  | 140            |
|  | C/1                                 |  | 55             |
|  | C/3; C/4; C/5                       |  | 140            |
|  | D (escluso D/5)                     |  | 65             |

Dal 2013 è soppressa la riserva dello stato per cui l'IMU andrà versata interamente al COMUNE.

Tuttavia, l'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sarà interamente da versare allo STATO (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).

**CODICI PER IL VERSAMENTO**

CODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU ..... **L.869** .....

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

| DESCRIZIONE   | CODICE TRIBUTO |       |
|---|----------------|-------|
|   | COMUNE         | STATO |
| IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze .....                                       | 3912           | -     |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO             |                | 3925  |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE | 3930           |       |
| IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili .....   | 3916           |       |
| IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati .....   | 3918           |       |

**ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI**


- sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
- base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo <http://www. ....>) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

**SPORTELLO INFORMAZIONI**

Per una corretta applicazione dell'imposta, **RIVOLGERSI AI CAF o COMMERCIALISTA L'UFFICIO TRIBUTI è APERTO AL PUBBLICO nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA dalle 9 alle 12:30. A DISPOSIZIONE PER OGNI INFORMAZIONE**

Dalla residenza comunale, li .....



Il Responsabile del servizio

*[Handwritten signature]*